

## REGIONE MOLISE

### L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

#### *Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.*

---

Publicata nel B.U. Molise 16 novembre 1991, n. 22.

---

#### **Art. 1**

All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi Consiliari si provvede, in attuazione dello Statuto della Regione Molise e del Regolamento Interno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

---

(2) Il regolamento interno è stato approvato dal Consiglio regionale con *Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*).

---

#### **Art. 2**

Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata, anche in relazione alla consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento ed attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

[L'Ufficio di Presidenza provvede altresì alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei Gruppi al servizio stampa del Consiglio regionale] <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma abrogato dall'*art. 3, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.*

---

### **Art. 3** <sup>(6)</sup>

1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono svolte in regime privatistico.
2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0,05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento.
3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
4. È esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura.
5. Il presidente del gruppo misto è responsabile della gestione del contributo le attività istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo articolo 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento <sup>(6)</sup>.
6. Il contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura.
7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
8. Il contributo è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo.
9. Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. È esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri

rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato "A" del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012* concernente "Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del *decretollegge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*", pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28.

---

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 17* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 24 dicembre 2002, n. 43*, poi modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4* e ancora sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 14*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 12, comma 2, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di euro 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra euro 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l'accordo, l'Ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilità autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri uffici territoriali. L'eventuale assegnazione di locali ed attrezzature è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

5. Eventuali economie sulla competenza dell'anno precedente sono riassegnate alla competenza dell'anno successivo.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 20 dicembre 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

---

#### **Art. 4 <sup>7)</sup>**

1. È messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2.

5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare.

---

(7) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2005, n. 4*, è stato poi così sostituito dall'*art. 12, comma 3, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. 1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi Consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello delle variazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'*art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

4. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'*art. 3*».

---

### **Art. 5 <sup>(8)</sup>**

1. L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.
2. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.

---

(8) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 14*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 12, comma 4, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «*Art. 5. 1. È messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.*».

---

### **Art. 6 <sup>(9)</sup>**

1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 4, ricevono, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'*articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui comma 1 è riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
4. Il contributo è erogato in rate mensili anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'articolo 3, comma 2.
5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 5, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «*Art. 6. Il personale di cui all'*art. 5* può essere scelto:*

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri Enti Pubblici o Locali, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsì.

Il personale di cui alla lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).

Per l'assegnazione ai Gruppi Consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del Gruppo Consiliare.».

---

### **Art. 7** <sup>(10)</sup>

1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attività adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida recepite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012*. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale.

4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con apposito verbale.

---

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 6, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. L'orario di servizio del personale di cui all'*art. 5*, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei Gruppi Consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.

Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai Gruppi Consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi.».

---

#### **Art. 8 <sup>(11)</sup>**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

3. Il rendiconto è articolato secondo il modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2010 ed è corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. Ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio regionale che, informatone l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*.

5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'*articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

6. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio è pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con

la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è espressa sulla regolarità dello stesso.

7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

---

(11) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 17*, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 dicembre 2002, n. 43* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 agosto 2006, n. 26*, è stato poi così sostituito dall'*ar. 12, comma 7, L.R. 25 luglio 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. I gruppi consiliari che non possono ovvero non intendono avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione, ovvero che se ne avvalgono solo per una parte del contingente numerico loro spettante, ricevono, per ogni altra unità di personale non assegnata, un finanziamento mensile, erogato anticipatamente al mese di riferimento calcolato in base alla retribuzione annua stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto regioni ed Autonomie locali, del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, comprendente tredicesima mensilità, contributo dovuto dall'Ente per il Comparto Regione, IRAP, contributi dovuti all'INAIL. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si farà riferimento alla *legge n. 297/1982*. È fatto obbligo ai gruppi consiliari di presentare, con cadenza quadrimestrale, il rendiconto delle somme erogate e delle spese sostenute.

2. I Gruppi Consiliari utilizzano tale contributo sia per le spese per prestazioni d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono, in ogni caso, alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale.

3. Il finanziamento di cui al presente articolo è corrisposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale, debitamente documentato.

3-bis. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quote del finanziamento dell'articolo 3 e viceversa.».

---

#### **Art. 8-bis <sup>(12)</sup>**

1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale.

---

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 12, comma 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, della stessa legge)*.

### **Art. 9**

Sono abrogate le seguenti norme:

- a) *legge regionale 5 settembre 1978, n. 21;*
  - b) *legge regionale 20 gennaio 1982, n. 4;*
  - c) *legge regionale 29 agosto 1986, n. 13;*
  - d) *legge regionale 7 giugno 1991, n. 6.*
- 

### **Art. 10**

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto e dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*.

Alle spese si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al Capitolo n. 500 - «Contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari» - del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente Capitolo.

---

### **Art. 11**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

---

**Contingenti numerici e qualifiche del personale da assegnare ai gruppi consiliari**

<b>Consistenza numerica dei Gruppi</b>	<b>IV Livello</b>	<b>V Livello</b>	<b>VI Livello</b>	<b>VII Livello</b>	<b>VIII Livello</b>	<b>Totale unità</b>
Fino a 2 Consiglieri	1				1	2
Da 3 a 6 Consiglieri	1		1	1	1	4
Da 7 a 12 Consiglieri	2	1	1	1	1	6
Oltre 13 Consiglieri	1	2	1	2	1	7

---

---